
Regolamento del tribunale arbitrale

dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)

L'Assemblea generale dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (in seguito «OAD») emana giusta gli artt.20 e 57 segg. dello statuto OAD (in seguito «statuto») il seguente regolamento del tribunale arbitrale.

I. Disposizioni introduttive

Art.1 Oggetto e campo d'applicazione

Questo regolamento disciplina in esecuzione dello statuto la procedura di ricorso e si applica a tutti i procedimenti arbitrari secondo gli artt.57 segg. dello statuto.

È fatta riserva delle norme imperative del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969 (in seguito «Concordato»).

II. Capitolo: Disposizioni generali di procedura

Art.2 Diritto di essere sentito

Il diritto di essere sentito è garantito. Nel procedimento le parti hanno segnatamente i seguenti diritti:

- a) il diritto di addurre allegazioni di fatto e di diritto;
- b) il diritto di consultare gli atti;
- c) il diritto di partecipare alle udienze ed all'assunzione delle prove;
- d) il diritto di essere rappresentate da un avvocato.

Art.3 Principio delle proporzionalità

Il procedimento è retto dal principio della proporzionalità.

Art.4 Il principio di buona fede

Tutte le parti coinvolte nel procedimento devono comportarsi secondo le regole della buona fede.

Art.5 Obbligo di collaborazione

Le parti ed i loro collaboratori sono tenuti a cooperare al procedimento.

Art. 6 Obbligo di segretezza

Fatti salvi obblighi legali contrari, il tribunale arbitrale ed i suoi ausiliari sono tenuti a mantenere il segreto sulle informazioni acquisite nello svolgimento della loro funzione.

Art. 7 Visione degli atti da parte di terzi

I terzi non sono autorizzati a consultare gli atti e le decisioni del tribunale arbitrale.

Dovesse sussistere un interesse scientifico, il presidente dell'OAD può autorizzare la consultazione degli atti, a condizione che non venga lesa alcun interesse legittimo.

Art. 8 Sospensione dei termini

I termini definiti a giorni stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non decorrono:

- a) dal settimo giorno precedente al settimo giorno successivo alla Pasqua;
- b) dal 15 luglio al 15 agosto compreso;
- c) dal 18 dicembre al 1° gennaio compreso.

Art. 9 Lingua

Le lingue del procedimento sono il francese, l'italiano ed il tedesco. Il procedimento viene sempre condotto nella lingua dell'intermediario finanziario coinvolto, a meno che quest'ultimo dia il suo consenso in forma scritta a che lo stesso venga condotto in un'altra lingua.

Il tribunale arbitrale può ordinare che i documenti allegati alla memoria di ricorso o di risposta e tutti i documenti annessi alla memoria di ricorso o di risposta come pure tutti gli altri scritti o mezzi di prova prodotti nella loro lingua originale nel corso del procedimento siano accompagnati da una traduzione certificata conforme nella lingua prevista dal procedimento.

Art. 10 Segretario

Il tribunale arbitrale può nominare un segretario. Le norme di questo regolamento valgono anche per il segretario.

Art. 11 Distinta degli atti e verbale

Durante tutto il procedimento viene tenuto un elenco degli atti.

Ordinanze, decisioni, udienze e citazioni devono figurare nel verbale.

Durante gli interrogatori deve essere verbalizzato il contenuto essenziale delle domande e delle risposte e, a richiesta di una delle parti, altre dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dalla persona interrogata, dal presidente del tribunale arbitrale e dal verbalizzante.

Art. 12 Comunicazione delle ordinanze e delle decisioni

Le ordinanze e le decisioni devono essere motivate e comunicate alle parti in forma scritta. Le notifiche avvengono con ricevuta di ritorno.

Art. 13 Pubblicazione delle decisioni

L'ufficio presidenziale è competente per decidere della pubblicazione delle decisioni. La pubblicazione avviene senza citazione dei nomi.

III. Capitolo: Apertura del procedimento

1. Adizione del tribunale arbitrale

Art. 14 Apertura del procedimento arbitrale

Il ricorso (non motivato) deve essere inoltrato al segretariato dell'OAD per iscritto entro 30 giorni dalla notifica scritta della decisione impugnata con l'indicazione del proprio arbitro.

Al ricorso deve essere allegata la decisione impugnata, così come la dichiarazione di accettazione del mandato da parte dell'arbitro designato. Rimane riservato l'art. 22.

Il procedimento arbitrale è considerato aperto a partire dal giorno in cui il ricorso viene trasmesso al segretariato dell'OAD (data del timbro postale).

2. Costituzione del tribunale arbitrale

Art. 15 Nomina dell'arbitro e del presidente

Il presidente dell'OAD designa entro 30 giorni dalla notifica del ricorso il proprio arbitro e ne informa il ricorrente, in modo che gli arbitri designati possano nominare il presidente.

Gli arbitri nominati dalle due parti nominano il presidente entro 30 giorni dalla designazione del secondo arbitro.

Se il presidente non viene nominato entro 30 giorni, ognuna delle parti ha il diritto di fare istanza per la nomina del presidente presso il presidente pro tempore del Tribunale di appello del Cantone Berna come autorità giudiziaria competente giusta l'art. 3 del Concordato (in seguito «autorità giudiziaria»). L'autorità giudiziaria nomina il presidente entro 30 giorni.

Art. 16 Astensione e ricusazione degli arbitri

Per i motivi di astensione e ricusazione valgono gli artt. 22 segg. OG.

Una parte può ricusare l'arbitro da essa designato solo per un motivo intervenuto dopo la designazione, a meno che la stessa renda verosimile di non averne avuto conoscenza prima.

L'istanza di ricusazione deve essere inoltrata in forma scritta al presidente entro 10 giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

Qualora un arbitro oggetto di un'istanza di riconsuazione non dovesse rinunciare al mandato, in merito decide definitivamente l'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria non è obbligata a motivare la sua decisione.

Art. 17 Revoca ad opera delle parti

Ad ogni arbitro, compreso il presidente, può essere revocato il mandato mediante accordo scritto delle parti.

Per motivi gravi, l'autorità giudiziaria può, su istanza di una delle parti, revocare il mandato ad ogni arbitro, compreso il presidente.

Art. 18 Sostituzione di un arbitro

In caso di morte di un arbitro o d'impossibilità di assolvere la sua funzione, l'autorità giudiziaria fissa un termine alla parte che lo aveva designato per nominare un sostituto.

Si procede secondo le stesse modalità qualora un arbitro sia stato riconsuato con successo, o gli sia stato revocato in altro modo il mandato o abbia rassegnato le dimissioni.

Se la parte interessata non designa un sostituto entro il termine fissato dall'autorità giudiziaria, quest'ultima provvede essa stessa alla nomina.

Nel caso di sostituzione di un arbitro, di regola il procedimento riprende dal punto in cui l'arbitro sostituito ha cessato di esercitare le proprie funzioni, a meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente.

Queste regole valgono analogamente per il presidente.

IV. Capitolo: Svolgimento del procedimento

Art. 19 Conduzione del procedimento

Salvo quanto previsto dal presente regolamento, il tribunale arbitrale può condurre l'arbitrato nel modo che considera appropriato; garantisce comunque la parità di trattamento delle parti e il loro diritto di essere sentite.

In ogni fase del procedimento, il tribunale arbitrale può tenere udienze per la presentazione di prove da parte di testimoni, inclusi i periti, oppure per le arringhe. Sentitele le parti, il tribunale arbitrale può anche decidere di condurre il procedimento sulla sola base di documenti e altri atti.

La parte che trasmette documenti o informazioni al tribunale arbitrale deve contemporaneamente trasmetterli anche all'altra parte.

Art. 20 Sede del tribunale arbitrale

La sede del tribunale arbitrale è a Berna. Il tribunale arbitrale può tenere udienze anche in altri luoghi. In particolare esso può accedere all'audizione di testimoni e tenere riunioni per consultazione fra i propri membri in qualunque luogo ritenga appropriato, tenendo conto delle circostanze dell'arbitrato.

Il lodo arbitrale si considera sempre pronunciato nel luogo in cui l'arbitrato ha la propria sede.

Art. 21 Memoriale di ricorso

Non appena costituito il tribunale arbitrale fissa al ricorrente un termine perentorio di 30 giorni per l'inoltro della memoria di ricorso in quattro esemplari.

La memoria di ricorso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) nomi ed indirizzi delle parti;
- b) la designazione della decisione o dell'ordinanza impugnate;
- c) l'esposizione della fattispecie sulla quale si fonda il ricorso;
- d) i punti contestati;
- e) le conclusioni.

Il ricorrente deve allegare al ricorso tutti i documenti che ritiene essere pertinenti.

Art. 22 Memoria di risposta

L'OAD deve inoltrare la propria memoria di risposta in quattro esemplari entro un termine di 30 giorni a partire dalla notifica della memoria di ricorso.

Nella memoria di risposta l'OAD deve determinarsi sulla memoria di ricorso.

Se l'OAD ha sollevato un'eccezione di incompetenza oppure un'eccezione relativa alla costituzione del tribunale arbitrale, la memoria di risposta contiene i fatti e le disposizioni legali su cui si basa tale eccezione.

L'OAD deve allegare alla memoria di risposta tutti i documenti sui quali si fonda la sua difesa.

Art. 23 Eccezione d'incompetenza del tribunale arbitrale

Il tribunale arbitrale è competente per statuire su eccezioni concernenti la propria competenza.

Di regola l'eccezione di incompetenza deve essere sollevata al più tardi con la memoria di risposta.

Di regola, il tribunale arbitrale statuisce in merito ad un'eccezione concernente la propria competenza con lodo preliminare. Tuttavia il tribunale arbitrale può anche procedere con l'arbitrato e decidere su tale eccezione nel lodo finale.

Art. 24 Assunzione delle prove e dibattimenti

Ogni parte ha l'onere di provare i fatti allegati nella propria memoria di ricorso o nella propria memoria di risposta.

Il tribunale arbitrale può in qualsiasi stadio del procedimento esigere dalle parti la produzione, entro il termine fissato dal tribunale stesso, di prove scritte o altre prove.

Il tribunale arbitrale può in qualsiasi stadio del procedimento citare le parti ad un'udienza di discussione.

Nel caso di dibattimenti orali il tribunale arbitrale deve comunicare alle parti con sufficiente anticipo il giorno, l'ora ed il luogo in cui gli stessi si svolgeranno.

Chiunque può essere testimone o perito di parte. Se occorre sentire testimoni o periti di parte, ogni parte comunica al tribunale arbitrale ed all'altra parte, almeno 15 giorni prima dell'udienza i nomi e gli indirizzi dei testimoni o dei periti che intende presentare, il tema su cui si esprimono i testimoni ed i periti e la lingua o le lingue che questi utilizzeranno.

Le udienze si svolgono a porte chiuse. Il tribunale arbitrale può esigere che i testimoni o i periti di parte si ritirino durante la testimonianza di altri testimoni o periti. Il tribunale arbitrale è libero di stabilire il modo in cui i testimoni o i periti sono interrogati.

Il tribunale arbitrale determina l'ammissibilità, la pertinenza l'importanza e il valore delle prove fornite.

Art.25 Misure provvisionali

Le misure provvisionali sono di esclusiva competenza delle autorità giudiziarie ordinarie.

Le parti possono tuttavia sottoporsi spontaneamente alle misure provvisionali proposte dal tribunale arbitrale.

Art.26 Inosservanza dei termini

Qualora il ricorrente ometta di inoltrare la propria memoria di ricorso motivata entro il termine fissato dal tribunale arbitrale, quest'ultimo emette un'ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale.

Qualora l'OAD ometta di inoltrare la propria memoria di risposta entro il termine fissato dal tribunale arbitrale, quest'ultimo ordina il proseguimento del procedimento arbitrale.

Se una delle parti citate in conformità di questo regolamento non si presenta ad un'udienza senza dare motivazione sufficiente, il tribunale arbitrale può proseguire con l'arbitrato.

Se dopo essere stata regolarmente invitata, una delle parti non fornisce entro il termine fissato una prova il tribunale arbitrale può emanare il proprio lodo sulla base delle prove che sono state assunte.

Art.27 Chiusura dei dibattimenti

Il tribunale arbitrale può chiedere alle parti se intendono fornire ulteriori prove, chiedere l'audizione di ulteriori testimoni o presentare ulteriori osservazioni. Se tale non fosse il caso può dichiarare concluso il procedimento.

Il tribunale arbitrale può, se lo ritiene necessario a causa di circostanze eccezionali decidere di propria iniziativa o su istanza di una parte, di riaprire il procedimento in ogni momento prima della pronuncia del lodo.

Art. 28 Rinuncia ad eccepire una lesione di questo regolamento

La parte che pur essendo a conoscenza del fatto che una disposizione o un requisito previsto da questo regolamento non è stato rispettato, prosegue nell'arbitrato senza sollevare immediatamente un'eccezione al riguardo, è ritenuta aver rinunciato a tale eccezione.

V. Capitolo: Conclusione del procedimento arbitrale

Art. 29 Discussioni e votazioni

Tutti gli arbitri devono partecipare alle discussioni e alle votazioni.

Il tribunale arbitrale decide secondo il diritto in vigore.

Salvo che norme legali particolari lo permettano, il tribunale arbitrale non può scostarsi dalle conclusioni delle parti. Vale il principio dispositivo.

Art. 30 Lodo arbitrale o ordinanza di chiusura

Il procedimento si chiude con un lodo arbitrale o con un'ordinanza di chiusura.

Art. 31 Contenuto del lodo arbitrale

Il lodo arbitrale contiene:

- a) i nominativi degli arbitri;
- b) la designazione delle parti;
- c) le indicazioni relative alla sede del tribunale arbitrale;
- d) le conclusioni delle parti, o, in mancanza delle stesse, una descrizione della questione litigiosa;
- e) fatto salvo il caso in cui le parti vi abbiano rinunciato esplicitamente, un'esposizione della fattispecie e delle motivazioni di diritto che suffragano il lodo;
- f) il dispositivo di merito;
- g) il dispositivo in relazione all'entità ed alla ripartizione dei costi processuali e delle ripetibili.

Il lodo arbitrale deve essere datato e firmato dagli arbitri. La sottoscrizione del lodo arbitrale da parte della maggioranza degli arbitri è sufficiente, qualora nel lodo stesso venga indicato che la minoranza rifiuta la sottoscrizione.

Art. 32 Accordo o altri motivi per la chiusura del procedimento

Qualora le parti dovessero accordarsi per il componimento bonale della vertenza, il tribunale arbitrale può alternativamente decidere la chiusura del procedimento arbitrale oppure, su richiesta di entrambe le parti e con il proprio assenso, il tribunale arbitrale registra l'accordo transattivo sotto forma di un lodo emanato con l'accordo delle parti. Il tribunale arbitrale non è tenuto a motivare questo lodo.

Se, prima della pronuncia del lodo, il proseguimento del procedimento arbitrale diventa inutile o impossibile per qualsivoglia ragione non menzionata nel cpv. 1, il tribunale arbitrale informa le parti della sua intenzione di emanare un'ordinanza per la chiusura del procedimento.

Il tribunale arbitrale ha la facoltà di emanare una simile decisione, a meno che una parte non sollevi motivi giustificati per opporvisi.

Art. 33 Interpretazione del lodo arbitrale o dell'ordinanza di chiusura

Entro 30 giorni dalla ricezione del lodo arbitrale o della ordinanza di chiusura ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale l'interpretazione del lodo informando l'altra parte di tale richiesta. Il tribunale arbitrale può assegnare all'altra parte un termine di 30 giorni, di principio non prorogabile, per prendere posizione.

L'interpretazione deve essere emanata in forma scritta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'interpretazione è parte integrante del lodo arbitrale o dell'ordinanza di chiusura e sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 31.

Art. 34 Rettifica del lodo arbitrale o dell'ordinanza di chiusura

Entro 30 giorni dalla ricezione del lodo arbitrale o della ordinanza di chiusura ognuna delle parti può chiedere al tribunale arbitrale di rettificare errori di calcolo, di cancelleria, tipografici o altri errori di natura simile contenuti nel lodo informando l'altra parte di tale richiesta. Il tribunale arbitrale può assegnare all'altra parte un termine di 30 giorni, di principio non prorogabile, per prendere posizione.

Il tribunale arbitrale può effettuare di sua iniziativa simili correzioni entro 30 giorni dalla notifica del lodo arbitrale o dell'ordinanza di chiusura.

Le rettifiche sono operate per iscritto e sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 31.

Art. 35 Spese

Il tribunale arbitrale liquida le spese dell'arbitrato nel lodo.

Il termine «spese» comprende:

- a) gli onorari dei membri del tribunale arbitrale e dell'eventuale segretario. Gli onorari di ciascun arbitro devono essere indicati separatamente e determinati dallo stesso tribunale arbitrale in applicazione del cpv. 3;
- b) le spese di viaggio e le altre spese sostenute dagli arbitri;
- c) le spese per le perizie;
- d) le spese di viaggio e le altre spese sostenute dai testimoni, nella misura in cui tali spese siano approvate dal tribunale arbitrale;
- e) le spese per la rappresentanza legale e l'assistenza della parte vincente, se tali spese erano state reclamate durante il procedimento di arbitrato e solo nella misura in cui il tribunale arbitrale stabilisce che l'importo di tali spese è ragionevole.

L'onorario dei membri del tribunale arbitrale ammonta a CHF 300.00/ora. Un eventuale segretario riceve un onorario adeguato. Nell'onorario sono compresi i lavori di cancelleria. Spese e costi sono da fatturare separatamente.

Il tribunale arbitrale decide in merito alla suddivisione degli onorari tra gli arbitri.

Ad eccezione di quanto previsto dal cpv. 6, le spese dell'arbitrato sono in principio a carico dalla parte soccombente. Tuttavia, il tribunale arbitrale può ripartire tali spese fra le parti se, tenuto conto delle circostanze, lo ritiene ragionevole.

Per quanto concerne le spese di rappresentanza legale e assistenza previste dal cpv. 2 lettera e), il tribunale arbitrale, tenuto conto delle circostanze, è libero di stabilire quale parte debba sopportare tali spese o può ripartirle fra le parti se lo ritiene ragionevole.

Quando il tribunale arbitrale pronuncia un'ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale o emana un lodo con l'accordo delle parti, procede altresì alla liquidazione delle spese dell'arbitrato menzionate all'art. 35 nel testo dell'ordinanza o del lodo.

Il tribunale arbitrale non può chiedere onorari supplementari in relazione all'interpretazione o alla correzione del proprio lodo arbitrale giusta gli artt. 33 e 34.

Art. 36 Anticipo dei costi

Il tribunale arbitrale, una volta costituitosi, deve esigere dalle parti il versamento di un congruo importo a titolo di anticipo per i costi di cui all'art. 35.

Nel corso del procedimento arbitrale il tribunale arbitrale può esigere dalle parti il versamento di anticipi supplementari.

Se entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di anticipo il ricorrente è inadempiente, il ricorso si reputa ritirato e la causa è stralciata dai ruoli.

Se entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di anticipo l'intimato è inadempiente, il ricorso si reputa accolto e il procedimento arbitrale è stralciato dai ruoli.

Nel lodo finale, il tribunale arbitrale presenta alle parti un resoconto dei depositi ricevuti. Ogni saldo non speso è restituito alle parti.

VI. Rimedi di diritto

Art. 37 Ricorso per nullità e revisione

Sono riservati il ricorso per nullità giusta gli artt. 36 segg. e la revisione giusta gli artt. 41 segg. del Concordato.

VII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 38 Utilizzo della forma maschile

La forma maschile utilizzata in questo regolamento comprende la forma femminile.

Art. 39 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2005 ed è applicabile a tutte le procedure arbitrali pendenti giusta l'art. 14 il giorno dell'entrata in vigore o successivamente.

Art. 40 Procedimenti pendenti

Questo regolamento non è applicabile alle procedure già pendenti al momento della sua entrata in vigore.

Il ricorrente può nondimeno chiedere per iscritto di sottoporre un procedimento pendente a questo regolamento. In tal caso il procedimento verrà condotto secondo questo regolamento a partire dal momento della ricezione della richiesta.

Berna, 4 ottobre 2005

Federazione Svizzera degli Avvocati

Federazione Svizzera dei Notai